



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore Fausto Guilherme LONGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2013**

Modifica all’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in materia di differimento dell’erogazione della somma aggiuntiva spettante ai titolari di trattamenti pensionistici in mancanza di informazioni sul reddito del beneficiario

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame modifica l'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante interventi in materia pensionistica, che ha introdotto la somma aggiuntiva (quattordicesima), estendendola anche ai pensionati residenti all'estero, con lo scopo di ridurre o di eliminare le possibilità che l'importo erogato sia oggetto di indebito e che, quindi, debba essere recuperato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'articolo 5 ha previsto la corresponsione di una somma aggiuntiva con la mensilità di luglio, a partire dall'anno 2008, in favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di determinate condizioni reddituali e con un'età pari o superiore a sessantaquattro anni. La somma aggiuntiva è erogata solo se il reddito complessivo personale del beneficiario riferito all'anno stesso di corresponsione non è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Oltre tale soglia l'aumento è corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia).

Il beneficio spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti; della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e de-

gli esercenti attività commerciali; della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni. La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, determinato in applicazione del comma 5 dello stesso articolo 5.

Con questo disegno di legge si intende modificare il meccanismo di pagamento della somma aggiuntiva, consentendone la corresponsione a conguaglio nell'annualità successiva in tutti i casi in cui il reddito prodotto nell'anno di riferimento non risulti disponibile o non sia stato ancora accertato, evitando o riducendo i casi di formazione di indebito. Tale disposizione eliminerebbe molti casi di indebito risultanti dalle variazioni reddituali prodotte dagli accertamenti dei redditi esteri suscettibili di rivalutazioni o di svalutazioni dovute al cambio delle valute estere.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è inserito il seguente:

«1-*bis*. In mancanza delle informazioni sul reddito prodotto nello stesso anno, l'INPS corrisponde la somma aggiuntiva di cui al comma 1 a conguaglio nell'annualità successiva».

